

zioni apportate alle condizioni generali di polizza vigenti in Italia ed i motivi che hanno indotto a proporre le modificazioni stesse.

L'art. 2 sancisce esplicitamente il principio, affermato nella proposta di assicurazione, che il contratto deve ritenersi stipulato ed "perfettamente", cioè con la firma della polizza ed il versamento della 1^a rata di premio.

La definizione del "perfettamente" contenuta in detto articolo, mentre determina un modo in voce il momento in cui avviene la stipulazione del contratto, è di innegabile utilità per i riferimenti contenuti nell'art. 3, ove è detto: "e purché sia trascorso non meno di un anno dal perfettamente" e nell'art. 4 ove è detto: "decorso sei mesi dal perfettamente la polizza è incontestabile".

L'art. 3 contiene alcune limitazioni per quanto concerne il rischio di volo, il servizio militare ed il suicidio.

Per rischio di volo, si è ritenuto opportuno sancire esplicitamente che la polizza copre il rischio derivante da voli effettuati dall'assicurato come passeggero su linee regolari e che per voli eseguiti in altre condizioni, da assicu-